



**ALLEGATO F**

**CONTRATTO DI FORNITURA  
CIG n. 6769998B13 - GARA n. 6488030**

**PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE (COME DA ALLEGATO A DELL'AVVISO), DA CONSEGNARE ED INSTALLARE C/O GLI ISTITUTI IAMC (MAZARA – TP), IDPA (MILANO), IGAG (ROMA E TORINO), IMAA (TITO SCALO – PZ), IRPI (PERUGIA, RENDE E BARI), IGG (PADOVA E PISA) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016**

**TRA**

Il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente, (di seguito per brevità "Ente e/o CNR-DTA", con sede in Piazzale Aldo Moro, 7 Roma, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato dal Dr. Enrico Brugnoli, C.F. BRGNRC59A25D773X, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro, 7 Roma;

**E**

L'Operatore economico " \_\_\_\_\_ " (di seguito per brevità "Operatore economico", con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra/Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) \_\_\_\_\_, munito/a dei necessari poteri giusto \_\_\_\_\_.

**PREMESSO CHE:**

- A. il CNR - DTA, con Determinazione Prot. n. 0052321 del 28/07/2016 a firma del Direttore, ha autorizzato ai sensi degli art. 30, comma 1 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (nel seguito per brevità denominato "Codice") l'indizione di una procedura negoziata sotto soglia, per l'affidamento della fornitura di attrezzature scientifiche (come da Allegato A) da consegnare ed installare presso gli istituti IAMC (Mazara – TP), IDPA (Milano), IGAG (Roma



- e Torino), IMAA (Tito Scalo – PZ), IRPI (Perugia, Rende (CS) e Bari), IGG (Padova e Pisa) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con un importo a base d'asta pari ad euro 165.000,00 (centosessantacinquemila//00), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/prezzo;
- B. Con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a Commissione di aggiudicazione ha redatto la graduatoria di merito proponendo l'aggiudicazione della gara all' Operatore economico;
- C. L'Ente, con Provvedimento Prot. AMM-CEN n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato la suindicata proposta di aggiudicazione, disponendo l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico;
- D. La predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data \_\_\_\_\_ giusta comunicazione in atti;
- E. L'Ente ha provveduto alla verifica dei requisiti di carattere speciale relativi alla capacità tecnica con esito positivo;
- F. L'Ente ha provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto l'aggiudicazione dell'appalto è ritenuta efficace giusto Provvedimento CNR - DTA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ eccezion fatta per le verifiche di cui \_\_\_\_\_ il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
- G. Stante l'urgenza nell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto – sub condizione – che in pendenza delle verifiche di cui sopra qualora le stesse diano esito negativo, si darà luogo alla risoluzione del contratto medesimo ai sensi del successivo art. 18;

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 – Oggetto del contratto**

Forma oggetto del contratto la fornitura di attrezzatura scientifica (come da Allegato A al presente contratto), da consegnare ed installare presso gli istituti IAMC (sede di Mazara – TP), IDPA (sede di Milano), IGAG (sede di Roma e Torino), IMAA (sede di Tito Scalo – PZ), IRPI (sede di Perugia, Rende (CS) e Bari), IGG (sede Padova e Pisa) del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

**Art. 2 – Importo della fornitura**

L'importo della fornitura di cui al precedente art. 1 ammonta ad € \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ /00) oltre IVA nella misura di legge.



Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Operatore economico di cui al Capitolato tecnico. L'importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e l'Operatore economico non ha nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nei luoghi di lavoro dell'Ente ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 comma3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono.

### **Art. 3 – Luogo di consegna ed installazione**

- 1) Istituto per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC), Mazara (TP)
- 2) Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), Milano
- 3) Istituto di geologia ambientale e Geo-ingegneria (IGAG), Roma e Torino
- 4) Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA), Tito Scalo (PZ)
- 5) Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI), Perugia, Rende (CS) e Bari
- 6) Istituto di Geo-scienze e Geo-risorse (IGG), Padova e Pisa

### **Art. 4 – Termini di consegna**

Il termine ultimo per la fornitura oggetto del presente contratto è 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla stipula del presente contratto. Trascorso tale termine, il DTA potrà optare per la risoluzione del contratto stesso.

### **ART. 5 - Marcatura "CE"**

La fornitura dovrà essere munita - per le componenti che lo richiedono- della marcatura di certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 recepita ed attuata in Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-02-2010 Supplemento ordinario n. 36/L G.U. Serie generale n. 41) e s.m.i.

### **ART.6 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni**

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'operatore economico che si impegna ad eseguire le predette



prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Operatore economico, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

#### **Art. 7 – Disciplina del contratto**

Il contratto, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dalla presente articolazione è altresì disciplinato dall'offerta tecnica, dall'offerta economica e dalle norme di gara e contrattuali con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati ad esso.

#### **Art. 9 – Responsabilità dell'Operatore economico**

L'Operatore economico sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.

L'Operatore economico dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Operatore economico risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.

A tal fine l'Operatore economico dovrà essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile, ivi inclusi quelli derivanti dall'esecuzione del contratto.

L'Operatore economico, prima della stipula del contratto, dovrà produrre all'Ente copia di detta polizza.

#### **Art. 10 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'aggiudicatario**

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese



di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

L'aggiudicatario si obbliga altresì a provvedere:

- Alla consegna dei certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedono;
- Alla consegna delle schede tecniche delle singole apparecchiature fornite,
- Alla consegna dei manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibilmente su supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa;
- Alla consegna delle eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, ecc.

#### **Art.11 – Verifica di conformità della fornitura**

La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

Durante le operazioni di verifica di conformità, la Stazione appaltante ha altresì la facoltà di chiedere all'Aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal presente capitolato e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara.

All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione del contratto rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'aggiudicatario. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'aggiudicatario risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.



### **Art. 12 – Sicurezza sul lavoro**

L'Operatore economico si assume ogni responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, nonché la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso l'Ente.

Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nei luoghi di lavoro dell'Ente ove previsto debba operare l'Operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico medesimo e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 sono pari a ZERO. Di conseguenza non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 marzo 2008.

### **Art. 13 – Fatturazione e pagamento**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'aggiudicatario potrà emettere fattura solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo; la fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:

- Per gli aggiudicatari italiani o stranieri con residenza in Italia: **elettronica** ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante destinataria, identificata da seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “LVHDFJ”;
- Per gli aggiudicatari stranieri: **in forma cartacea**.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura, intestata al CNR DTA, dovrà contenere, **pena il rifiuto della stessa**:

- il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
- il CIG;
- il CUU (Codice Univoco Ufficio): LVHDFJ;
- C.F. 80054330586; P.IVA 0211831106;



- l'oggetto della fornitura;
- l'aliquota IVA ai sensi di legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- il "Commodity code" (in caso di operatori economici stranieri);

Non saranno ammesse fatture con Split Payment o con IVA differita.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, co le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SPA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al CNR DTA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art.1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

#### **Art. 14 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico ha comunicato i seguenti dati:



Conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN o SWIFT CODE/BIC.

- a) \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_
- b) Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:
  - o \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_).

#### **Art. 15 – Subappalto – Cessione del contratto e del credito**

Per la natura propria della fornitura non è consentito il subappalto, a pena di nullità del contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Per le cessioni di crediti si applica l'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 16 - Penali**

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna ed installazione della fornitura oggetto del presente contratto si applica una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) calcolata sull'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, la Stazione appaltante risolverà il contratto in danno all'operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'aggiudicatario per iscritto. L'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa comunicazione. Qualora dette deduzioni siano inaccoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.





Le penali verranno regolate dalla Stazione appaltante, o sui corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione appaltante.

#### **Art. 17 – Garanzia ed assistenza tecnica**

La fornitura dovrà essere garantita (ivi incluse spese di manodopera e parti di ricambio) per un minimo di 12 (dodici) mesi "on site" dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, ad eccezione dei seguenti strumenti:

- setacciatore elettromeccanico per setacci fino a 450 mm di diametro
- forno per l'analisi del contenuto di asfalto nel conglomerato bituminoso

per i quali è richiesta una garanzia pari a 24 (ventiquattro) mesi "on site" dalla data dell'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

I concorrenti potranno offrire nell'offerta tecnica un'estensione del periodo della garanzia (oltre i 12 mesi) che verrà valutata in conformità al paragrafo 5 della Lettera d'invito.

Nel periodo di garanzia l'aggiudicatario si impegna a sostituire tutte le parti ed i complessi che con l'uso presentassero difetti o rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali.

Entro 10 gg. solari dalla data della lettera della Stazione appaltante con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l'aggiudicatario deve, ove necessario, sostituire le parti logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sostituirlo.

#### **Art. 18 – Risoluzione del contratto**

In adempimento a quanto previsto dall' art. 108 del D. Lgs. 50/2016 il CNR DTA risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In ogni caso si conviene che il CNR DTA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di CNR DTA;
- nei casi di cui ai precedenti paragrafi: 13 – Responsabilità dell'Aggiudicatario, 14 – Sicurezza sul lavoro, 17- subappalto – Cessione del contratto e del credito.



#### **Art. 19 – Garanzia definitiva**

L'Operatore economico ha costituito una garanzia definitiva nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La fideiussione, a scelta dell'Operatore economico, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale delle imprese.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità / regolare esecuzione. L'Ente può richiedere all'Operatore economico la reintegrazione della



garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Ente.

#### **Art. 20 - Riservatezza**

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 – Norme regolatrici**

L'esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nel contratto:

- dal D.P.CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- dalle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.



In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti da CNR DTA prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Aggiudicatario medesimo ed accettate da CNR DTA.

#### **Art. 22 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il CNR provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il CNR DTA.

#### **Art. 23 – Ricorsi giurisdizionali**

I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall'art. 204 del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, qualunque controversia relativa alla procedura di gara sarà di esclusiva competenza del giudice amministrativo, il cui tribunale competente, nel caso del presente appalto, è il T.A.R. Lazio, Roma.

Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D. Lgs. 104/2010, si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Dopo la sottoscrizione del contratto, per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà il Foro di Roma.

#### **Art. 24 – Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione**

Il presente contratto, che consta di \_\_\_\_\_ pagine, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. L'imposta di bollo è a carico dell'Operatore economico; la modalità di stipula del contratto e dell'assolvimento dell'obbligo di versamento di tale imposta saranno concordate con l'Operatore economico, privilegiando la forma telematica.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della tariffa del D.P.R. 26/04/1986, N, 131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Dipartimento Scienze del Sistema Terra e  
Tecnologie per l'Ambiente

L'OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Firma

\_\_\_\_\_

CNR- DTA

Il Direttore

(Dr. Enrico Brugnoli)

Firma

\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'Operatore economico \_\_\_\_\_, ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. Del codice civile, dichiara di accettare specificamente tutte  
le condizioni e patti ivi contenuti dall'articolo 1 all'art. 24.

L'OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Firma

SCHEMA DI CONTRATTO